

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informatici e statistici

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

Prot. n° 2507 del 29/04/16

Oggetto: Ordinanza per parcheggi ad uso pubblico su aree private.

In riscontro a quanto prospettato con la nota prot. 2016/141345, in data 22/04/16, trasmessa da codesta Amministrazione, si evidenzia come il Codice della Strada determini, agli artt.6 e 7, le facoltà attribuite agli Enti proprietari per regolamentare la circolazione stradale, attraverso provvedimenti emanati con ordinanze motivate, rese note alla collettività, così come indicato dall'art. 5, c.3, dello stesso Codice, mediante i prescritti segnali.

Tale ultima disposizione costituisce la condizione utile per individuare la piena legittimità da conferire all'apposizione della segnaletica stradale, il cui ambito applicativo interessa, ai sensi di quanto contemplato dall'art. 38, c.10 del Codice della Strada e dall'art. 75 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R.16/12/92, n. 495, le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata ad uso pubblico.

Per queste ultime, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica sono a carico, ex art. 37 del C.d.S., del Comune interessato.

Non risultano sottostare alle riferite previsioni dettate dal Codice della Strada, solo le aree private non aperte all'uso pubblico, per le quali la posa in opera della segnaletica è facoltativa, ma se impiegata, deve comunque corrispondere, in virtù di quanto stabilito dal ripetuto art. 38, c.10 del C.d.S., ai precetti contenuti nel D.P.R. 16/12/92, n. 495.

Appare, pertanto, essenziale l'emanazione, in merito al caso di specie, di una preventiva motivata ordinanza, che si pone quale necessario presupposto giuridico per la validità dell'apposizione della segnaletica.

Le prescrizioni imposte con la segnaletica, anche in difetto della prevista ordinanza, devono comunque essere rispettate dagli utenti, in base all'art. 38, comma 2 del Codice della Strada.

Giova, infine, rilevare come su un'area privata, aperta all'uso pubblico, valgano le norme previste dal Codice della Strada, con la conseguenza che risulta legittimo il servizio di Polizia Stradale, di cui agli artt.11 e 12 del C.d.S., espletato da parte della Polizia Municipale.

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA